

ALLEGATO A - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“FEMINIST HIKING COLLECTIVE ONLUS- ENTE DEL TERZO SETTORE”



Denominazione e sede

Art. 1) È costituita un'Associazione avente la seguente denominazione: "FEMINIST HIKING COLLECTIVE ONLUS - Ente del Terzo Settore", o anche, in forma abbreviata "FEMINIST HIKING COLLECTIVE ONLUS - ETS", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 460/1997 e del Decreto Legislativo n.117/2017 (quando avrà efficacia), e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili. L'Associazione ha sede nel Comune di Fermo (FM), ed ha durata illimitata. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nell'ambito dell'escursionismo femminista, che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Finalità e oggetto sociale

Art. 2) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3) L'Associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettere e) f) i) k) r) t) v) w) dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017 e in particolare si propone di:

- sostenere e rafforzare le azioni per sviluppare e sostenere una leadership femminista collettiva attraverso l'escursionismo;
- promuovere un escursionismo libero da ogni forma di oppressione e discriminazione;
- incoraggiare più donne ad avvicinarsi e prendere parte all'escursionismo;
- sostenere la connessione e l'appartenenza dell'essere umano all'ambiente naturale;
- promuovere attività anche di natura transnazionale e di mutuo supporto e cooperazione, collaborazione e solidarietà con altri gruppi, associazioni o organizzazioni che si occupano di escursionismo e che lavorano con donne o persone marginalizzate e discriminate.

Gli obiettivi dell'organizzazione sono allineati alle seguenti finalità:

- tutela dei diritti civili (anti-discriminazione);
- sport dilettantistico;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente (e del territorio);
- formazione.

Lo svolgimento delle attività dell'associazione avverrà nei seguenti settori (ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 460/1997):

- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- tutela dei diritti civili.



Viene stabilito il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ai paragrafi precedenti a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Si da atto che quando diverrà operativo il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) verrà abolita l'attuale disciplina prevista dal D.Lgs n.460/1997 e ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali. L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto). L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4) L'Associazione si propone di:

- organizzare esperienze di escursionismo femminista gratuitamente (ed ove possibile coprendo le spese di trasporto, materiali, provvedendo equipaggiamento di base e costo di cibi e bevande) focalizzandosi sulla partecipazione delle donne ed in particolare sulla partecipazione di donne emarginate e svantaggiate; le escursioni femministe includono attività ed esercizi per sviluppare la leadership femminista collettiva e creare uno spazio per supportare la consapevolezza e la cura collettiva di sé stessi, la fiducia in sé stessi, l'umiltà, la perseveranza e la resilienza, la solidarietà e la condivisione; le attività esplorano il concetto, gli elementi e principi del femminismo intersezionale e della leadership femminista e sono basate su metodologie di educazione popolare femminista, analisi del potere e strumenti di consapevolezza; le escursioni mirano anche a sviluppare la connessione l'un l'altro, la reciprocità e la connessione con la natura; le attività verranno svolte sia in Italia che in ambito internazionale, grazie al sostegno di partners domiciliati all'estero;
- coinvolgere altri enti del terzo settore nell'organizzazione di programmi di escursioni femministe per offrire il programma a donne emarginate e svantaggiate;
- promuovere ed organizzare campagne a livello transnazionale per una cultura escursionistica inclusiva ed accessibile, centrata sulla collaborazione, l'umiltà, il collettivismo ed il potere collettivo;
- connettere escursioniste femministe e gruppi di escursionisti a livello transnazionale e condividere esperienze, sentieri e consigli, anche tramite l'utilizzo di un blog;
- proattivamente sviluppare collaborazioni con gruppi, associazioni o organizzazioni che si occupano di escursionismo ed altri enti no-profit allineati ai valori ed obiettivi dell'Associazione, in Italia e a livello internazionale;
- condividere attività e consigli per escursioni femministe, includendo strumenti per costruire la leadership femminista, e consigli generali sull'escursionismo.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. La domanda di ammissione deve essere presentata all'organo amministrativo (Consiglio Direttivo), con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. La delibera di ammissione deve essere comunicata



all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'Assemblea che delibera nella prima riunione utile. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato in seguito.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organì e libri sociali

Art. 13) Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea; - il Consiglio Direttivo - il Presidente; - l'Organo di controllo - (eventuale Collegio dei Proibiviri).

L'Associazione deve tenere i seguenti libri: - libro degli associati; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato; - (eventuale il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proibiviri). I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

Art. 14) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.



Art. 15) Ciascun associato ha diritto ad un voto. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

Art. 16) L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta (e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative), contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 17) L'Assemblea ha le seguenti competenze: - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulla esclusione degli associati; - delibera sulle modificazioni dello statuto; - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 18) L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19) L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che: - sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per 5 anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Art. 22) Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti: - eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea; - predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa; - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati (se non di competenza dell'assemblea); - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; - curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'Associazione



o da essa detenuti; - compiere ogni atto di amministrazione per il perseguitamento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 23) Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore. Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che: - sia consentito al presidente di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24) Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituto da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 26) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 27) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 28) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal



Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art.29) L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Art. 30) Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Il patrimonio della Associazione non può essere inferiore ad euro 300,00.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. (Patrimoni Destinati) L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447/ bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio. In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

Art. 33) L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il



carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Scioglimento

Art. 34) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Solo con l'avvio dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35) Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione. La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi: - comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguitamento dello scopo ovvero al patrimonio dell'Associazione; - svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'Associazione; - inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'Associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

Norme finali

Art. 36) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 37) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Registrato a Cervignano del Friuli nell'interesse
delle parti contraenti il - 5 AGO 2020 QUALE ALLEGATO "A"
DEL n. 1221 Serie 3 atti PRIVATI
liquidati € _____
di cui € _____ per imposto ipotecario
* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Dello DE POLI

